

STATUTO DI CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA

TITOLO I

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) Costituzione e denominazione.

È costituito ai sensi degli articoli 2602 e ss. e 2612 e ss. del Codice Civile un Consorzio con attività esterna denominato: **"MADE4DIY"**.

Art. 2) Sede.

Il Consorzio ha sede legale ed operativa in Petriano (PU) Via Milano n. 3/4/5, potrà inoltre utilizzare quali sedi operative quelle di pertinenza dei consorziati in Italia e all'estero.

Il Consorzio avrà altresì l'opportunità di costituire delegazioni e di aprire proprie filiali, sedi e uffici in Italia e all'estero, dar vita, partecipare o contribuire a fondazioni o a istituzioni specializzate.

E' infine espressamente prevista in capo al Consorzio la facoltà di aderire ad altre organizzazioni e federazioni di carattere nazionale, comunitario e internazionale, e assicurare presso tali organizzazioni una propria rappresentanza con obiettivi di sviluppo e sinergia tra imprese/aziende.

Ai sensi dell'articolo 2612 del Codice Civile, è prevista l'iscrizione del Consorzio MADE4DIY nel Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino.

Art. 3) Durata.

La durata del Consorzio è fissata fino al 31/12/2050.

Essa potrà essere prorogata o il Consorzio anticipatamente sciolto su deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei consorziati.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4) Scopo e oggetto.

Il Consorzio ha per oggetto:

- la rappresentanza degli interessi delle imprese/aziende consorziate presso la Grande Distribuzione Organizzata, sia nazionale che comunitaria e internazionale, presso il canale della distribuzione del bricolage e del giardinaggio inclusi grossisti e distributori di diversa natura, garden center e gruppi d'acquisto;
- la promozione a qualsiasi titolo e in ogni forma dei consorziati e la creazione di contatti fra i soci consorziati e gli operatori della Grande Distribuzione Organizzata, sia nazionale che comunitaria e internazionale, della distribuzione del bricolage e del giardinaggio inclusi grossisti e distributori di diversa natura, garden center e gruppi d'acquisto;
- l'organizzazione di missioni all'estero, la partecipazione con propri delegati a fiere, forum, meeting e ogni altra manifestazione ritenuta interessante per gli scopi e finalità del consorzio;

- l'avviamento di attività di confronto, di verifica e di marketing al fine di agevolare i propri consorziati nei rapporti commerciali con le principali catene della Grande Distribuzione Organizzata, sia nazionale che comunitaria e internazionale, della distribuzione del bricolage e del giardinaggio inclusi grossisti e distributori di diversa natura, garden center e gruppi d'acquisto;

- la definizione di policy e linee guida più attuali e contingenti, che siano atte a:

- migliorare e implementare i prodotti, sulla base delle tendenze dei consumatori;

- migliorare la conoscenza dei mercati;

- sviluppare le esportazioni;

- la promozione di indagini di mercato, studi statistici e rilevazioni dati, utili per gli scopi e le finalità del Consorzio;

- l'organizzazione di incontri di formazione, meeting, convegni di studio e apprendimento su temi connessi all'attività, agli scopi e alle finalità consortili;

- il monitoraggio delle normative nazionali e internazionali comunque riguardanti le pratiche commerciali, l'esportazione, la Grande Distribuzione, i grossisti ed i gruppi d'acquisto, dandone periodicamente conto e informazione alle aziende/imprese aderenti;

- la promozione e la stipulazione di convenzioni a beneficio dei propri consorziati con imprese italiane ed estere al fine di ottimizzare e ridurre i costi per la logistica, il trasporto, i servizi informatici, il credito e i finanziamenti e ogni altro servizio ritenuto rilevante e sensibile;

- creazione di gruppi d'acquisto per la stipula di contratti a beneficio dei consorziati, con riferimento a varie tipologie di fattori produttivi, materie prime, semilavorati, materie di consumo, energia elettrica, ecc..

Il Consorzio è investito del mandato di compiere, per conto dei singoli consorziati atti, procedure, stipule e tutto quanto necessario per il conseguimento degli scopi consortili.

Per le obbligazioni assunte dagli organi consortili in nome del consorzio, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul Fondo consortile.

Per le obbligazioni assunte per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col Fondo consortile.

L'attività che il Consorzio svolge nei riguardi dei consorziati è gratuita non sussistendo alcun rapporto o prestazione produttiva di reddito.

Il Consorzio è indipendente e autonomo e non ha scopi di lucro; eventuali utili saranno interamente utilizzati per attività promozionali dei consorziati mentre le perdite per le attività svolte dalle società consorziate saranno esclusivamente a loro

carico prescindendo dalla quota consortile.

TITOLO III

CONSORZIATI - AMMISSIONI - OBBLIGHI E DIRITTI - RECESSO ED ESCLUSIONE DEI CONSORZIATI

Art. 5) Consorziati.

Il numero dei consorziati è illimitato, ma non può essere inferiore a cinque.

Possono aderire al Consorzio imprese/aziende aventi sede legale ed operativa in Italia che esercitano le attività di cui al primo comma n. 1), 2), 3), 5), dell'articolo 2195 c.c. o imprese artigiane di cui alla legge n. 442 del 1985, purché aventi come attività diretta o indiretta la progettazione, lo sviluppo, la produzione commercializzazione e/o distribuzione di beni per il "fai da te" presso la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) o presso il canale della distribuzione del bricolage e del giardinaggio, sia nazionale che comunitaria e internazionale.

Possono altresì aderire al Consorzio filiali italiane di imprese/aziende multinazionali aventi sede produttiva all'estero in cui vengono esercitate le medesime attività di cui al paragrafo che precede.

Non possono, invece, aderire al Consorzio le imprese/aziende puramente commerciali, quelle cioè che si limitano a distribuire prodotti concepiti e realizzati da terzi, a meno che si tratti di prodotti che per particolari motivazioni connesse alla tipologia merceologica possono essere materialmente realizzati solamente al di fuori del territorio dell'Unione Europea.

Non possono, inoltre, aderire al Consorzio le imprese/aziende il cui core business sia lo stesso di altre già consorziate, salvo che queste ultime esprimano il proprio nulla osta con apposita dichiarazione scritta.

E' onere delle imprese/aziende consorziate comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo l'eventuale perdita dei requisiti sopra indicati.

Le richieste di ammissione formulate da imprese/aziende non aventi i requisiti di cui al presente articolo saranno rigettate, a meno che il Consiglio Direttivo ritenga che, per questioni di prestigio, potere contrattuale o altro, la presenza di tali imprese/aziende possa comunque garantire notevoli benefici al Consorzio e/o ai consorziati: in tal caso il Consiglio Direttivo potrà proporre all'Assemblea dei Consorziati l'ammissione in deroga, ferma restando, nel caso in cui l'impresa azienda richiedente l'ammissione abbia lo stesso core business di altra impresa/azienda già consorziata, la necessità di ottenere il previo espresso nulla osta di quest'ultima.

Art. 6) Ammissione.

Le aziende/imprese che intendono aderire al Consorzio devono presentare apposita domanda in forma scritta, corredata della

sottoscrizione del proprio legale rappresentante, indirizzata al Presidente, da trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC ai recapiti del Consorzio iscritti al Registro delle Imprese, specificando:

- a) denominazione, ragione sociale, sede legale, codice fiscale, partita Iva e ogni altro elemento necessario a identificarle;
- b) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza del loro legale rappresentante;
- c) descrizione dettagliata dell'attività svolta e del core business aziendale in relazione ai requisiti prescritti nell'articolo precedente;

Le imprese richiedenti dovranno possedere i requisiti di cui all'articolo precedente, e dovranno altresì dichiarare nella propria istanza di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al presente Statuto, dell'eventuale regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio, con accettazione piena e senza riserva o condizione alcuna.

Sull'accoglimento della domanda decide insindacabilmente a maggioranza relativa il Consiglio Direttivo, previa valutazione dell'interesse del Consorzio all'ammissione dei richiedenti a nuovi consorziati. A tal fine il Consiglio potrà richiedere ulteriori informazioni e documenti che riterrà necessari.

I nuovi consorziati dovranno immediatamente adempiere alle obbligazioni previste dal presente Statuto.

In particolare saranno tenuti a sottoscrivere la quota di partecipazione al Fondo consortile nonché a versare la quota di iscrizione e associativa determinate al successivo articolo 12) del presente Statuto e che potranno essere eventualmente variate annualmente dall'Assemblea ordinaria.

Art. 7) Obblighi e diritti.

Oltre a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente, i consorziati sono altresì obbligati a:

- a) versare al Consorzio un contributo annuo a fronte delle spese di esercizio il cui importo è determinato per ciascun esercizio finanziario dall'Assemblea ordinaria sulla base del risultato emergente dal Bilancio dell'esercizio medesimo;
- b) partecipare al sostegno finanziario del Consorzio nelle forme e nei modi previsti dal presente Statuto ovvero deliberati dagli organi consortili, in particolare rimborsando le spese di gestione sostenute dal Consorzio, e rifondendo lo stesso dei danni e delle perdite subite e imputabili al Consorzio stesso;
- c) osservare lo Statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi del Consorzio;
- d) sottoporsi ai controlli disposti dal Consiglio Direttivo o degli altri organi consortili, al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi previsti dal presente Statuto e dal

contratto di Consorzio;

e) favorire, anche disgiuntamente, gli interessi del consorzio;

f) trasmettere al Consiglio Direttivo tutti i dati e le notizie da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile e in ogni caso quelli relativi all'eventuale trasferimento dell'azienda e alla cessazione dell'attività imprenditoriale;

g) segnalare tempestivamente al Consorzio qualsiasi variazione dell'anagrafica aziendale e/o dei poteri di rappresentanza e/o la revoca di eventuali deleghe precedentemente conferite a soggetti individuati per rappresentare l'azienda consorziata in seno al Consorzio;

h) astenersi da qualsiasi azione o comportamento che possa rivelarsi lesivo dei diritti o dell'immagine del Consorzio e delle altre imprese/aziende consorziate.

Ai consorziati che siano in regola con obblighi e impegni statutari, con il versamento delle quote di partecipazione, di iscrizione ed associativa, dei contributi annuali nonché dei contributi straordinari eventualmente deliberati, spettano i seguenti diritti:

a) ricevere e godere dei servizi e delle prestazioni previste dal Consorzio;

b) partecipare alle attività e iniziative promosse e organizzate dal Consorzio in favore dei propri consorziati;

c) partecipare alle adunanze assembleari e ivi esercitare l'elettorato attivo e passivo.

Art. 8) Recesso.

Le aziende/imprese consorziate cessano di appartenere al Consorzio per recesso o per esclusione.

Oltre che nei casi previsti per legge può recedere il consorziato che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi di cui al presente Statuto.

Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che a norma di legge e del presente Statuto legittimano il recesso. I consorziati possono recedere dal Consorzio, in qualsiasi momento e in ogni caso di giustificato motivo, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo da effettuarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo PEC, con un preavviso di almeno quattro mesi rispetto alla data a decorrere dalla quale il recesso dovrà avere efficacia.

I consorziati che presentano la domanda di recesso prima del termine di un esercizio finanziario non sono obbligati a pagare la quota associativa per l'anno successivo, anche qualora il Consiglio Direttivo non abbia ancora formalmente approvato la domanda di recesso. Gli stessi devono tuttavia comunque provvedere al pagamento della propria quota di competenza dei costi di funzionamento del Consorzio fino alla data di formale approvazione

della domanda di recesso da parte del Consiglio Direttivo, da adottarsi con apposita delibera.

Inoltre, qualora il consorziato abbia assunto impegni che per loro natura debbano essere onorati anche successivamente alla data di avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti.

Art. 9) Esclusione.

Oltre che nei casi previsti da disposizioni di legge, può essere escluso il consorziato:

- a) che non sia più in grado di partecipare o contribuire al conseguimento degli scopi consortili di cui al presente Statuto ovvero che abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al Consorzio;
- b) che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto e nell'eventuale regolamento interno nonché le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;
- c) che non abbia provveduto alla sottoscrizione della quota di partecipazione al Fondo consortile, o che non abbia versato in tutto o in parte tale quota nell'ammontare richiesto, o si renda moroso nel versamento della quota di iscrizione, associativa, del contributo annuale o di altri contributi a qualunque titolo dovuti;
- d) che si renda gravemente inadempiente agli obblighi assunti verso il Consorzio, ovvero che in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente il Consorzio stesso;
- e) che svolga attività contrastante con gli scopi consortili o in concorrenza con gli stessi, ovvero partecipi e/o sia affiliato a Consorzi o organizzazioni di altro tipo costituiti per scopi analoghi o concorrenti ovvero contrapposti;
- f) che successivamente all'adesione al Consorzio inizi a produrre beni già facenti parte dell'attività di produzione di altri consorziati ed in concorrenza con essi, salvo espressa autorizzazione di questi ultimi;
- g) che abbia riportato condanne comminate ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (Responsabilità amministrativa di Enti e Persone Giuridiche/Società);
- h) che cessi la propria attività, venga posto in liquidazione, o sia soggetto a procedure concorsuali o fallimentari.

Nei casi b) c) d) e) e f) il consorziato inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo PEC, all'adempimento e l'esclusione potrà avere luogo se l'inadempienza è protratta per quindici giorni da tale data.

Negli altri casi, l'esclusione avrà effetto immediato e dovrà essere comunicata dal Presidente al consorziato entro quindici giorni dalla deliberazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo PEC.

Con la perdita della qualità di consorziato, il soggetto che

rappresenta l'azienda/impresa in seno al Consorzio cessa automaticamente con effetto immediato da qualsiasi carica eventualmente assunta, nonché da ogni eventuale ulteriore incarico o funzione di rappresentanza del Consorzio.

L'esclusione dal Consorzio è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 10) Divieto di trasferimento della quota partecipativa.

La qualifica di consorziato, i relativi diritti e obblighi, nonché la quota di partecipazione al Consorzio sono intrasmissibili a terzi sia per atto tra vivi che mortis causa, eccezion fatta per le ipotesi di fusioni, conferimenti, trasformazioni societarie e trasferimento d'azienda; in tali ultime ipotesi, il consorziato dovrà comunque relazionare al Presidente del Consiglio Direttivo affinché questi verifichi la permanenza dei requisiti di cui al precedente art. 5) e sarà facoltà del Consiglio Direttivo deliberare entro un mese dalla notizia dell'avvenuta fusione, trasformazione o trasferimento, l'esclusione dal Consorzio del nuovo soggetto societario o dell'acquirente.

Art. 11) Rimborso della quota di partecipazione.

Il consorziato receduto avrà diritto soltanto al rimborso della quota di partecipazione versata al Fondo consortile in misura non superiore al valore nominale, esclusa ogni altra somma a qualsivoglia titolo versata, detratte le somme ancora dovute al Consorzio.

La domanda di rimborso deve essere presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo PEC, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura dell'esercizio finanziario durante il quale si è verificata la causa di scioglimento del rapporto.

La predetta somma verrà rimborsata entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda.

In mancanza di detta domanda le somme spettanti ai consorziati uscenti sono devolute al Fondo consortile.

Nulla è dovuto ai soci consorziati esclusi ai sensi dell'articolo 9: in tal caso, la quota di partecipazione del consorziato escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.

In ogni caso i consorziati receduti o esclusi rispondono, fino a estinzione, di tutte le obbligazioni contratte dal Consorzio nel periodo in cui essi ne facevano parte.

TITOLO III

FONDO CONSORTILE - ESERCIZIO SOCIALE - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Art. 12) Fondo consortile.

Il Fondo consortile è costituito dalle quote di partecipazione e di iscrizione sottoscritte da ciascun consorziato nel contratto di Consorzio o all'atto di ammissione al Consorzio, dalle quote associative annuali versate dai consorziati, da ogni altro

contributo, ivi compresi quelli straordinari eventualmente deliberati e ratificati in favore nel Consorzio, nonché, infine, dai beni acquistati con i predetti contributi.

La **quota di partecipazione** si versa una sola volta in sede di ammissione al Consorzio. La misura è attualmente stabilita in € 250,00= e resterà vigente fino a successiva modifica da adottarsi mediante delibera dell'Assemblea ordinaria dei Consorziati.

La quota di partecipazione viene restituita al Consorziato in caso di recesso esercitato nei modi e nei tempi previsti dall'art. 8) del presente Statuto ma non nei casi di esclusione di cui al successivo art. 9).

La **quota di iscrizione** si versa una sola volta in sede di ammissione al Consorzio. La misura è variabile in base a scaglioni di fatturato predeterminati, come segue:

Quota minima di ingresso = € 1.500,00

Fatturato superiore ad € 5.000.000,00 = € 2.000,00

Fatturato superiore ad € 10.000.000,00 = € 2.500,00

Fatturato superiore ad € 15.000.000,00 = € 3.000,00

Fatturato superiore ad € 30.000.000,00 = € 3.500,00

Fatturato superiore ad € 40.000.000,00 = € 4.500,00

Tale misura resterà vigente fino a successiva modifica da adottarsi mediante delibera dell'Assemblea ordinaria dei Consorziati.

La quota di iscrizione non viene restituita al Consorziato né in caso di recesso né in caso di esclusione.

La **quota associativa** si versa tutti gli anni all'inizio dell'esercizio finanziario. La misura è attualmente stabilita in € 150,00= e resterà vigente fino a successiva modifica da adottarsi mediante delibera dell'Assemblea ordinaria dei Consorziati.

I consorziati che presentano la domanda di recesso nelle modalità di cui al precedente art. 8) prima del termine di un esercizio finanziario non sono obbligati a pagare la quota di iscrizione dell'anno successivo.

La quota associativa non viene restituita al Consorziato né in caso di recesso né in caso di esclusione.

All'inizio di ogni esercizio l'Assemblea ordinaria, sempre su proposta del Consiglio Direttivo, potrà eventualmente variare con apposita delibera il valore delle predette quote.

Al termine di ciascun esercizio finanziario, successivamente all'approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea ordinaria, l'eventuale differenza negativa tra i ricavi e proventi conseguiti dal Consorzio ed i costi di funzionamento dello stesso viene ripartita in pari misura tra tutti i Consorziati che hanno fatto parte del Consorzio nell'arco dell'esercizio a cui il bilancio è riferito.

I Consorziati sono tenuti a versare il proprio contributo al sostenimento dei costi di esercizio previa ricezione di apposita fattura da parte del Consorzio.

In caso di ammissione o di recesso dei Consorziati con delibera presa in corso d'anno, gli stessi contribuiranno al sostenimento dei costi di funzionamento in rapporto ai mesi di effettiva partecipazione. Ad esempio, un Consorziato ammesso nel mese di maggio, contribuirà al sostenimento dei costi di funzionamento non versando una quota intera ma ridotta ad 8/12. Alla stessa stregua, un Consorziato receduto o escluso nel mese di ottobre, parteciperà ai costi per 10/12.

E' facoltà del Consiglio Direttivo quella di proporre all'Assemblea dei consorziati il finanziamento, integrale o parziale, dei costi di funzionamento del Consorzio, o di specifici programmi o eventi, facendo ricorso al Fondo Consortile.

Per specifiche iniziative e/o progetti il Consiglio Direttivo può deliberare il versamento di contributi straordinari che dovranno essere accettati dai consorziati aderenti alle iniziative medesime.

Per la durata del Consorzio i consorziati non possono richiedere la divisione del Fondo consortile, e i creditori particolari non possono fare valere i propri diritti sul Fondo medesimo.

Art. 13) Esercizio finanziario.

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dal termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio/situazione patrimoniale del Consorzio secondo le norme previste dal Codice Civile.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro i due mesi successivi e comunque in tempo utile affinché il Consiglio Direttivo possa provvedere al deposito del bilancio approvato dall'Assemblea presso gli uffici del Registro delle Imprese entro il termine previsto dal codice civile.

Art. 14) Divieto di distribuzioni degli utili.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 240/1981 è vietata la distribuzione degli utili/avanzi di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento del Consorzio.

Tali eccedenze di gestione andranno accantonate in un'apposita riserva del Fondo consortile, vincolata alla copertura di eventuali perdite successive e alla realizzazione di investimenti e/o iniziative consone all'oggetto e agli scopi del Consorzio.

TITOLO IV

ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 15) Organi del Consorzio.

Sono organi del Consorzio:

- a) il Presidente e il Vicepresidente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Assemblea dei consorziati;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti se istituito.

All'interno degli organi e nelle varie eventuali cariche espresse dal Consorzio, ciascuna impresa/azienda aderente non può avere più di un proprio rappresentante.

La rappresentanza in seno al Consorzio delle imprese/aziende consorziate spetta al loro legale rappresentante oppure, su apposita delega scritta di quest'ultimo, alternativamente:

- ad altro soggetto aziendale inquadrato come dirigente, quadro o impiegato del settore amministrativo o commerciale;
- ad altro soggetto legato all'azienda da rapporti di natura professionale o di lavoro autonomo;
- ad altra persona di fiducia del legale rappresentante dell'impresa/azienda consorziata.

Qualora il rappresentante del consorziato cessi dalla carica di legale rappresentante -o di suo delegato- cesserà automaticamente dall'organo o della carica assunta in seno al Consorzio. Sarà onere dell'azienda/impresa consorziata informare tempestivamente il Consorzio di tale circostanza, affinché l'Assemblea dei Consorzianti provveda alla sostituzione del membro decaduto.

Inoltre, nel caso in cui un'azienda/impresa perda la qualifica di consorziato in dipendenza di recesso o esclusione, il rappresentante della stessa in seno al Consorzio cesserà automaticamente e con effetto immediato da qualsiasi carica eventualmente assunta nonché da ogni eventuale ulteriore incarico o funzione di rappresentanza del Consorzio.

L'elezione degli Organi del Consorzio dovrà tenersi nelle modalità fissate dal Regolamento interno per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo approvato dall'Assemblea dei Consorzianti in data 12/12/2016. L'Assemblea dei Consorzianti potrà modificare, integrare o revocare il suddetto regolamento.

Art. 16) Presidente e Vice-Presidente.

Il Presidente e il Vicepresidente del Consorzio sono scelti dall'Assemblea dei consorzianti, rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- b) rappresenta il Consorzio nei confronti dei consorzianti e i terzi, agisce e resiste in giudizio per conto dello stesso;
- c) impartisce le opportune disposizioni per l'esecuzione delle delibere prese dagli organi del Consorzio e adempie agli incarichi a lui espressamente conferiti dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- d) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- e) accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
- f) conferisce, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo,

procure per singoli atti o categorie di atti, nonché eventuali incarichi professionali a collaboratori esterni.

Il Presidente può essere sfiduciato dall'Assemblea ordinaria in caso di mancata convocazione della stessa nei modi e nei termini stabiliti dal presente Statuto, di inadempimento pregresso degli obblighi statutari, di assunzione di pari cariche presso altre istituzioni consortili o società concorrenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vicepresidente; in caso di sostituzione allo stesso spetteranno anche i poteri di rappresentanza e di firma.

In caso di decadenza del Presidente dalla propria carica, il Vicepresidente ne svolgerà le funzioni fino all'Assemblea dei Consorziati che provveda al reintegro delle cariche sociali.

In caso di contemporanea decadenza sia del Presidente che del Vicepresidente il ruolo dovrà essere temporaneamente affidato al membro del Consiglio Direttivo rappresentante l'azienda/impresa con la maggiore anzianità di permanenza nel Consorzio.

Art. 17) Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero variabile tra cinque e sette membri: di esso fanno parte anche il Presidente e il Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da soggetto dallo stesso appositamente delegato, o in caso di assenza o di impedimento dal Vicepresidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno. E' altresì convocato su richiesta di almeno la metà dei suoi membri.

La convocazione è fatta a mezzo PEC, ovvero mediante fax o e-mail, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'ordine del giorno da trattare, da recapitare almeno dieci giorni prima della riunione, ovvero in caso di urgenza, tre giorni prima.

I Consiglieri si obbligano a comunicare tempestivamente al Presidente i recapiti presso cui indirizzare le convocazioni di cui trattasi ed ogni loro successiva variazione.

I membri del Consiglio Direttivo potranno decidere di partecipare alle riunioni accompagnati da altri membri delle aziende Consorziatoe dagli stessi rappresentate in numero massimo pari a due per ciascun consigliere per ciascuna riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere convocate in via "allargata", ammettendo la presenza di rappresentanti delle aziende consorziate non facenti parte del Consiglio Direttivo e/o soggetti non rientranti tra le aziende consorziate ma che possono costituire potenziali nuovi consorziate o soggetti con cui allacciare partnership strategiche all'attività o allo sviluppo dell'attività del Consorzio. Di tale circostanza dovrà essere data menzione nell'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente avrà la facoltà di invitare individualmente soggetti

di particolare importanza per l'attività o per lo sviluppo dell'attività del Consorzio. Di tale circostanza dovrà essere data menzione nell'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo.

Salvo quanto ai punti che precedono, non sarà in alcun altro caso permessa la presenza alle riunioni del Consiglio Direttivo di persone non facenti parte delle società consorziate.

I membri del Consiglio Direttivo in carica dovranno riscontrare la convocazione di cui sopra confermando con congruo preavviso la loro presenza o meno alla riunione. Unitamente alla conferma della partecipazione alla riunione, i sig.ri Consiglieri dovranno comunicare al Presidente l'eventuale presenza di altri soggetti facenti parte delle aziende consorziate dagli stessi rappresentate, nei limiti sopra specificati.

I sig.ri Consiglieri che non parteciperanno al Consiglio Direttivo dovranno comunicare la mancata presenza a tutti gli altri membri del Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno sette giorni rispetto alla data in cui la riunione dovrà avere luogo fornendo altresì la motivazione dell'assenza.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo dovesse risultare assente per un numero pari o superiore alla metà delle riunioni tenutesi nell'arco dell'intero anno solare, lo stesso potrà essere invitato dal resto dei consiglieri a rassegnare le proprie dimissioni dall'incarico in quanto inadempiente rispetto all'incarico ricevuto dall'Assemblea.

Qualora il consigliere ripetutamente assente ritenesse di non rassegnare le proprie dimissioni, il resto del Consiglio potrà proporre all'Assemblea dei Consorziati una mozione di sfiducia nei confronti del predetto consigliere.

Il Consigliere ripetutamente assente alle riunioni potrà comunque dimostrare documentalmente che l'assenza è stata determinata da impedimento a lui non imputabile o causa di forza maggiore.

Le riunioni del Consiglio si terranno presso la sede del Consorzio o altra designata e, qualora necessario e possibile, anche in video/tele conferenza.

Le deliberazioni del Consiglio sono normalmente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente, o di chi nella riunione ne ha assunto le funzioni.

Le decisioni riguardanti le esclusioni dei consorziati, la redazione e modifica del regolamento elettorale andranno prese a maggioranza assoluta.

Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Segretario, nominato dagli stessi membri dell'organo direttivo all'inizio di ogni seduta.

Il verbale è sottoscritto dal Segretario di turno e dal Presidente che lo conserva in un apposito registro.

Non è ammessa la delega, neanche a un altro consigliere.

I componenti del Consiglio direttivo sono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Sino alla prima Assemblea restano in carica coloro che sono stati nominati con il contratto di Consorzio: in tale prima Assemblea dei consorziati verranno nominati tutti i componenti degli organi consortili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli stessi saranno sostituiti nominando, nell'ordine, i primi candidati non eletti. Tutte le cariche ad interim saranno ricoperte sino alla nuova Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche elettive.

Se vengono a cessare tutti i consiglieri l'Assemblea per la nomina dei nuovi è immediatamente convocata anche da un solo consorziato. Nel caso in cui venga sfiduciato anche un solo componente del Consiglio Direttivo, questo si considera dimissionario per la totalità dei suoi membri. In questo caso si procederà come previsto nel comma precedente.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione e l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria del Consorzio che non siano riservati per legge o per Statuto all'Assemblea dei consorziati e salvo diversa deliberazione da parte dell'Assemblea stessa.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) redige il progetto di bilancio/situazione patrimoniale corredato da una relazione sull'andamento della gestione del Consorzio, e ne cura la presentazione all'Assemblea ordinaria per l'approvazione, proponendo una situazione patrimoniale preventiva per l'esercizio successivo: provvede altresì al deposito del bilancio approvato presso gli uffici del Registro delle Imprese;
- b) delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei consorziati;
- c) provvedere alla gestione del patrimonio e del Fondo consortile;
- d) redige il regolamento elettorale, l'eventuale regolamento interno, e propone all'Assemblea le modifiche allo Statuto e ai predetti regolamenti;
- e) delibera gli eventuali contributi straordinari la cui ratifica spetta all'Assemblea ordinaria;
- f) vigila sull'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio da parte dei singoli consorziati;
- g) delibera ogni altro atto di ordinaria amministrazione o richiesto dall'Assemblea.

Art. 18) Assemblea.

L'Assemblea dei consorziati è composta da tutti i rappresentanti delle imprese/aziende consorziate, scelti tra i legali rappresentanti delle stesse o da soggetti da questi appositamente delegati.

Nell'Assemblea ogni consorziato non può avere più di un rappresentante, e ha diritto in ogni caso a un voto.

All'Assemblea potranno tuttavia partecipare, esclusivamente in qualità di spettatori, altri operatori ed esponenti dei consorziati, fino ad un massimo di 2, previa richiesta di accreditamento.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e per ogni altro argomento eventualmente all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria si riunisce ogniqualevolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia stata fatta motivata richiesta da almeno un terzo dei consorziati.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente, o da soggetto dallo stesso appositamente delegato, o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente, presso la sede del Consorzio o in altro luogo, mediante avviso di convocazione inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo PEC, a ciascuna consorziata almeno dieci giorni prima della riunione; in caso di comprovata e motivata urgenza l'avviso di convocazione può anche essere spedito a mezzo PEC almeno cinque giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione dovrà indicare data, ora, luogo dell'adunanza e gli argomenti posti all'ordine del giorno. Dovrà altresì contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'eventuale seconda convocazione: in nessun caso, l'Assemblea in seconda convocazione potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 19) Deliberazioni dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, ovvero in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Assemblea è presieduta dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

In Assemblea ciascun consorziato deve essere rappresentato dal legale rappresentante o dal diverso soggetto che ne ha assunto la rappresentanza in seno al Consorzio come descritto al precedente art. 15.

In caso di impossibilità o impedimento questi può delegare altro soggetto a prendere parte all'assemblea e ad esercitare il diritto di voto. La delega dovrà essere conferita in forma scritta ad un altro soggetto facente parte dell'impresa/azienda consorziata oppure al rappresentante di una diversa impresa/azienda sempre facente parte del Consorzio.

Nessun consorziato può rappresentare più di altri due consorziati. Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto verbale a cura del Presidente o del Segretario all'uopo nominato. I verbali sono conservati a cura del Presidente in un apposito registro e di essi possono prendere conoscenza i consorziati.

Spetta a chi presiede l'Assemblea verificare la regolare costituzione della stessa.

L'Assemblea si reputa regolarmente costituita in prima

convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno il 70% dei consorziati.

Se i consorziati intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei consorziati.

Le delibere sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

La prima Assemblea dovrà venire convocata entro centottanta giorni dalla data di costituzione del Consorzio.

Art. 20) Assemblea ordinaria.

Spetta all'assemblea ordinaria:

- a) procedere, con votazione a maggioranza dei presenti, alla nomina del Presidente, del Vicepresidente, dei componenti del Consiglio Direttivo e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito;
- b) deliberare sull'eventuale sfiducia di uno o più componenti il Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice - Presidente;
- c) approvare i bilanci/situazioni patrimoniali di esercizio, sentite le relazioni del Presidente del Consiglio Direttivo e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito;
- d) fornire parere non vincolante sulle domande di ammissione presentate da imprese/aziende non ancora consorziate;
- e) approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'eventuale regolamento interno di cui al successivo articolo 25;
- f) impartire le direttive generali di azione del Consorzio e deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio stesso riservati alla sua competenza, per statuto o per legge, o su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio;
- g) discutere, sentita la relazione del Presidente, sull'attività svolta e sulle iniziative del Consorzio per l'anno a venire, deliberando le policy cui il Consiglio Direttivo dovrà attenersi nello svolgimento dei propri compiti e per il conseguimento degli obiettivi e scopi del Consorzio;
- h) determinare l'ammontare delle quote di partecipazione, iscrizione, associative e del contributo annuo a carico dei consorziati;
- i) ratificare le delibere del Consiglio Direttivo sulla determinazione o sulla variazione delle quote partecipazione al Fondo consortile nonché approvare e ratificare, su proposta del Consiglio Direttivo, gli eventuali contributi straordinari;
- j) determinare all'inizio di ogni anno o di ogni esercizio finanziario nonché ogni qual volta lo ritenga opportuno le condizioni di gestione;
- k) discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
- l) adempiere a tutte le altre funzioni attribuitegli dal

presente Statuto.

Art. 21) Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori, dei loro poteri e delle norme di liquidazione e su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei due terzi dei consorziati; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della metà più uno dei consorziati.

Il quorum costitutivo è in ogni caso il medesimo previsto per l'assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria sollecitata dai consorziati dovrà essere convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 22) Revisore Unico o collegio dei Revisori dei Conti.

Potrà essere nominato un Revisore Unico o istituito il Collegio dei Revisori dei Conti, con delibera dell'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

Ove venga nominato un Revisore Unico dovrà essere scelto tra gli iscritti all'Registro dei Revisori Legali dei conti, durerà in carica tre anni e sarà rieleggibile.

Ove venga istituito il Collegio, questo si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti eletti fra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti o al Registro dei Revisori Legali dei conti; essi dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili. L'Assemblea eleggerà altresì il Presidente del Collegio.

Il Revisore Unico o il Collegio dovrà controllare l'amministrazione del Consorzio, vigilare sull'osservanza delle leggi, del contratto di Consorzio e dello Statuto, nonché accertare la regolare tenuta della contabilità consortile e la corrispondenza del bilancio/situazione patrimoniale e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Il Collegio dovrà riunirsi almeno ogni quattro mesi e delibererà a maggioranza assoluta; il revisore dissenziente avrà diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Delle riunioni del Collegio dovrà redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il revisore che, senza giustificato motivo, non parteciperà a due riunioni del Collegio o adunanze dell'Assemblea o, ove prescritto dal presente articolo, del Consiglio Direttivo durante un esercizio finanziario decadrà dall'ufficio e al suo posto subentrerà il più anziano dei revisori supplenti. Se il revisore decaduto ricopriva la carica di Presidente, il Collegio così ricostituito, eleggerà il nuovo Presidente provvisorio. I nuovi

revisori dureranno in carica fino alla prima Assemblea dei consorziati, la quale dovrà provvedere alla nomina dei nuovi revisori effettivi e supplenti necessari per la reintegrazione del Collegio e all'elezione del nuovo Presidente.

I revisori assisteranno alle adunanze dell'Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo che hanno per oggetto l'approvazione del progetto di bilancio. Il presidente del Consiglio Direttivo potrà invitarli ad assistere alle adunanze ove se ne ravvisi l'opportunità in relazione agli argomenti dell'ordine del giorno.

Art. 23) Direttore Generale.

Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza assoluta che l'esecuzione delle delibere e la direzione del Consorzio siano affidate ad un Direttore Generale con compiti determinati dal Consiglio Direttivo, che stabilirà altresì durata e condizioni dell'incarico. Il Direttore Generale, se nominato, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

TITOLO VII

AFFILIAZIONI - REGOLAMENTO - SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO - CLAUSOLA ARBITRALE - RINVIO AL CODICE CIVILE

Art. 24) Affiliazioni.

Il Consorzio potrà istituire ed intrattenere rapporti di affiliazione con altre aziende anche non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del presente Statuto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, imprese/aziende che si occupano di mera commercializzazione o distribuzione di prodotti o che forniscono servizi quali il marketing, i servizi finanziari, la consulenza e tutto ciò che verrà ritenuto utile agli interessi del Consorzio e/o dei consorziati.

I termini del rapporto di affiliazione potranno essere ulteriormente precisati e regolati nel regolamento interno di cui al successivo articolo 25.

Art. 25) Regolamento interno.

L'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, può approvare il regolamento interno per quanto necessario ad assicurare il miglior funzionamento del Consorzio, nel rispetto del contratto di Consorzio e del presente Statuto.

I Regolamenti ad oggi approvati riguardano:

- modalità di convocazione e partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- modalità di candidatura e di elezione degli organi del Consorzio.

Art. 26) Scioglimento e liquidazione.

Il Consorzio, oltre che per le cause previste dall'articolo 2611 del Codice Civile, si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di due liquidatori e alla

determinazione dei relativi poteri: stabilirà altresì le norme per la liquidazione.

I liquidatori possono compiere congiuntamente tutti gli atti necessari per la liquidazione e possono vendere anche in blocco i beni che costituiscono il Fondo consortile, fare transazioni e compromessi.

In tale fase, essi rappresentano il Consorzio anche in giudizio. Compiuta la liquidazione ed estinte le passività, i liquidatori redigono un rendiconto finale e ripartiscono l'eventuale residuo attivo tra i consorziati in proporzione alle quote di partecipazione al Fondo consortile in misura non superiore al loro valore nominale.

L'eccedenza verrà devoluta per scopi di ricerca e/o benefici così come disposto dall'Assemblea in sede di scioglimento.

Art. 27) Collegio arbitrale.

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i consorziati o tra costoro e il Consorzio, concernenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto e del regolamento interno, verranno obbligatoriamente deferite a un Collegio arbitrale composto da tre arbitri amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale di Pesaro.

Il Collegio arbitrale, sentite le parti ed esaminati gli atti, provvederà a risolvere ogni controversia. Il Collegio giudicherà secondo equità e con piena libertà di forma salvo il diritto di contraddittorio.

La decisione sarà insindacabile e inappellabile e dovrà essere resa entro sessanta giorni.

I consorziati s'impegnano a dare piena e immediata esecuzione alla decisione come se esso costituisse un'obbligazione da esse medesime consorziate assunta.

Art. 28) Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in materia di consorzi volontari.